


COMUNE DI PIANO DI SORRENTO



Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623...]

Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	3
Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta	4
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	4
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili	7
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti	9
Art. 10 – Orario di apertura	9
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti.....	9
Art. 12 – Modalità del conferimento	10
Art. 13 – Altre norme di comportamento	11
Art. 14 – Cooperazione del gestore	11
Art. 15 – Danni e risarcimenti	11
Art. 16 – Controllo del Comune	12
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	12
Art. 18 – Divieti.....	12
Art. 19 – Sanzioni.....	12
Art. 20 – Rinvio normativo	13
Art. 21 – Periodo transitorio	13

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".¹

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:

¹ Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 - articolo 183, comma 1, lettera cc).

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute pubblica e privata, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei cittadini che del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati I A e I B del DM 08/04/2008;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, alla redazione del piano delle misure per la sicurezza ed alla relativa formazione dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre ed affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – UtENZE ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;
3. Le modalità di accesso vengono stabilite con determina dirigenziale. Tale determina dovrà contenere i Comuni i cui cittadini sono autorizzati a conferire e le modalità di controllo dell'accesso (iscrizione al ruolo TARSU, autorizzazioni per ditte Edili che hanno effettuato lavori nei Comuni autorizzati a conferire, ecc.)

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34

26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. Filtri olio	16 01 07*
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
40. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
42. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
43. altri rifiuti non biodegradabili - rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	20 02 03

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti (allegato 1), prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152², rispettando le quantità e le modalità indicate nel presente regolamento (Allegato A)

² Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 - articolo 198, comma 2, lettera g).

... 2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

...

- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Nessun limite
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. solventi	20 01 13*	da definire
13. acidi	20 01 14*	da definire
14. sostanze alcaline	20 01 15*	da definire
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	da definire
16. pesticidi	20 01 19*	da definire
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	da definire
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Nessun limite
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	da definire
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	da definire
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	da definire
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	da definire
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Nessun limite
25. batterie e accumulatori al piombo	20 01 33*,	Da definire

derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 34	
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Nessun limite
27. rifiuti plastici	20 01 39	Nessun limite
28. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite
29. sfalci e potature	20 02 01	Nessun limite
30. ingombranti	20 03 07	Nessun limite
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Nessun limite
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		Da definire
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	Da definire
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	Da definire
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09	Da definire
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	Da definire
37. Filtri olio	16 01 07*	Da definire
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Da definire
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	Da definire
40. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Da definire
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Da definire
42. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	Da definire
43. altri rifiuti non biodegradabili rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla	20 02 03	Da definire

base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		
---	--	--

3. Nel caso in cui la tabella precedente prevede un limite “da definire”, tale limite andrà definito in accordo tra il Gestore del Centro ed il Comune entro periodo transitorio previsto dall’art. 21 e comunque i limiti potranno essere variati sempre previo accordo scritto tra il Gestore del Centro ed il Comune;
4. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro, modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune nel corso del periodo transitorio previsto dall’art. 21 e rese note con opportuna pubblicità;
5. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell’allegato A.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore può prevedere la pesatura in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, provvede inoltre conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

Art. 10 – Orario di apertura

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno quattro ore al giorno, ed almeno un giorno di pomeriggio per due ore;
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ecologia del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune, concordemente a quanto previsto dal Disciplinare dei servizi approvato per il Gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Gestore previo accordo con il Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l’effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) le utenze non domestiche che conferiscono, sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a garantire l'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto:
 - a) a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee;
 - b) a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
 - c) a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
2. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
3. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151³ e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che

³ D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 - art. 6, comma 2

Art. 6 (Raccolta separata),

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i AREE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

l'apparecchiatura in questione, non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

6. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti eventualmente scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) comunicare al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti, può eseguire periodicamente, controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore o da specifiche convenzioni.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2,

contenitori e degli spazi adibiti al deposito			lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento: la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

Art. 21 – Periodo transitorio

1. Il gestore del Centro di Raccolta, per quanto di sua competenza, ha sei mesi di termine per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel presente regolamento, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa superiore, per i quali dovrà essere fatta espressa comunicazione al Comune, specificando la problematiche, i riferimenti normativi ed i tempi necessari per la risoluzione delle problematiche.

Allegato A

Criteria quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	Imballaggi in cartone	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 06	Imballaggi in vetro, plastica e metallo (fino a 5 Litri di capacità)	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Vetro ingombrante (lastre)	Max 5 pezzi all'anno
20 01 36*	Tubi catodici e lampade fluorescenti	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 01 31 * 20 01 32 *	Farmaci scaduti	Max 5 confezioni l'anno (es. provenienti da rappresentanti o altro)
	Pile esauste	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es. mobili costituiti da diversi materiali)	Max 3 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 10 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 3 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 3 pezzi a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 23 * 20 01 35 * 20 01 36 *	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 3 pezzi a conferimento. Senza limiti di pezzi all'anno
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature	Un metro cubo a conferimento e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno

